

ANTONELLA CALCATERRA

LE MISURE SOSPENSIVO-PROBATORIE ALLA PROVA DEI FATTI



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Isbn 9788828826347

Estratto al volume:

LE MISURE SOSPENSIVO-PROBATORIE ITINERARI VERSO UNA RIFORMA

a cura di
EMILIO DOLCINI e ANGELA DELLA BELLA

2020

LE MISURE SOSPENSIVO-PROBATORIE ALLA PROVA DEI FATTI

di ANTONELLA CALCATERRA

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali e ruolo dell'avvocato. — 2. Ambiti di intervento e modalità opportune. — 2.1. La messa alla prova. — 2.2. Le misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario. — 2.3. Il procedimento semplificato per le pene brevi. — 2.4. La sospensione condizionale della pena. — 3. Conclusioni.

1. Considerazioni generali e ruolo dell'avvocato.

Coloro che mi hanno preceduto hanno illustrato varie misure sospensive: la messa alla prova, la sospensione condizionale della pena e le misure previste dall'ordinamento penitenziario.

Provo a dare il mio punto di vista.

“Alla prova dei fatti” queste misure, ciascuna con caratteristiche differenti e, quindi ambiti, perimetri e contenuti diversi, hanno sicuramente senso e possono essere efficaci ad alcune condizioni: devono tener conto della persona ed essere costruite intorno al destinatario, considerando anche il tipo di reato, e dunque il patto sociale infranto, ma soprattutto devono fare i conti con l'uomo.

Questo non per buonismo ma perché un progetto deve avere l'ambizione di “tenere” e per poter funzionare deve considerare i limiti, le risorse, i bisogni, le relazioni sociali e familiari, le esigenze lavorative e di sopravvivenza delle persone.

L'obiettivo è far sì che la società possa riaccogliere una persona che, dopo un percorso adeguato, abbia riacquisito la consapevolezza delle regole del vivere civile; questo avviene con il supporto del servizio sociale, con il lavoro o il volontariato, con le cure necessarie, con il rispetto dei familiari e dei figli e con l'adeguamento alle regole imposte.

Se, dunque, quello sopra indicato è l'ambizioso obiettivo — utile non solo per chi passa attraverso a questa esperienza, ma anche per la società che

riaccoglie le persone — va da sé che la costruzione del progetto è di fondamentale importanza.

È un lavoro che a mio parere deve essere fatto con cura e attenzione.

Gli avvocati hanno un ruolo importante perché conoscono più a fondo le ‘storie’ degli assistiti ed hanno un corredo conoscitivo più ampio.

Spesso, purtroppo, questo lavoro viene svolto velocemente e con approssimazione; questo è un male perché un progetto che fallisce pesa come un macigno.

Gli avvocati hanno la responsabilità di aiutare a mettere a punto un progetto che tenga conto degli aspetti umani e relazionali, ma anche il giudice che decide deve spostare maggiormente il ‘focus’ sulle persone. A volte si nota eccessiva intransigenza; sovente la ‘scarsenza’ delle risorse personali (che non significa mancanza di volontà) consiglierebbe un percorso non troppo impegnativo e, sempre più spesso, il degrado delle situazioni di vita con cui ci si relaziona richiederebbe una presa in carico ampia e congiunta anche con il welfare territoriale che fa molta fatica ad essere ingaggiato.

È importante intendersi su quale sia l’obiettivo.

Non possono esserci parametri standard quando si ha a che fare con le persone. Ognuno ha la propria storia e ciascuno può offrire quello che riesce: chi più e chi meno.

A titolo esemplificativo:

È fondamentale osservare anomalie e disturbi comportamentali ed eventuali problemi di uso di sostanze e non trascurare questo aspetto in modo che la persona se ne faccia carico. Se la cura viene posta come prescrizione diventa un argomento sul quale non ci potrà essere spazio di discussione.

È importante garantire una continuità lavorativa alle persone e trovare il più possibile soluzioni che consentano di non perdere l’occupazione.

È utile ingaggiare le persone, ma non tutte, in percorsi di volontariato e di lavori di pubblica utilità in ambiti che siano di interesse.

È fondamentale che vi sia, rispetto alle situazioni più marginali e di degrado, una comunicazione ed una collaborazione tra gli enti competenti e assistenziali. Il carcere non può e non deve essere la soluzione a fronte del vuoto del welfare sociale.

2. Ambiti di intervento e modalità opportune.

Quali sono gli ambiti e come è opportuno calibrare il nostro intervento.

L’accompagnamento di un avvocato può essere fondamentale nei diversi ambiti, in relazione a ciascuno dei quali il contributo va calibrato.

2.1. La messa alla prova.

La messa alla prova è molto utilizzata ed il protocollo elaborato a Milano ha aiutato moltissimo ed agevolato l'utilizzo di questa soluzione (1).

Una risposta istituzionale che arriva in tempi rapidi rispetto al momento della commissione del reato è più efficace ed è maggiormente percepibile e comprensibile dal destinatario. La credibilità di una istituzione si misura anche, e soprattutto, in base alle modalità di risposta.

Occorre quindi un impegno nella fase pratica preparatoria sin dalle prime battute del procedimento penale.

Il contributo del legale deve aiutare a comprendere e sostenere la serietà del percorso che le persone devono portare avanti, suggerire ulteriori passaggi o, a volte, decidere che alcuni interventi non appaiono opportuni (si pensi alle insistenze per passaggi attraverso mediazioni penali che già si presentano fallimentari), predisponendo in maniera congrua la condotta risarcitoria.

È importante anche tenere in considerazione la compresenza di processi.

È necessario affrontare anche il problema della compatibilità tra messa alla prova e affidamento in prova.

Nella pratica è capitato qualche volta che la proposta sia stata accolta: non vi sono indicazioni contrarie. Il caso tipico è quello di una persona in affidamento in prova al servizio sociale. L'ammissione alla misura alternativa prevista dall'ordinamento penitenziario comporta una valutazione prognostica favorevole della persona da parte del Tribunale di Sorveglianza, talvolta anche a seguito di una osservazione inframuraria con proposta trattamentale in tal senso. Ove sopravvenga un processo per un fatto di modesta rilevanza e magari riferibile a periodo antecedente appare incomprensibile negare la possibilità della messa alla prova ad una persona che sicuramente ha dato segnali di progressione personale favorevole. Sempre che vi sia la possibilità di aggungere alle prescrizioni della misura penitenziaria anche quelle imposte dalla messa alla prova e via sia la necessaria compatibilità.

2.2. Le misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.

Nella costruzione della misura alternativa da proporre al Tribunale di sorveglianza, il difensore può svolgere un ruolo importante.

(1) Cfr. TRIBUNALE DI MILANO, *Istituto della messa alla prova. Linee guida*, disponibile al seguente link: https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=467.

Siccome è necessario e auspicabile che il progetto tenga, esso deve essere pensato ed elaborato meglio possibile.

Devono essere tenuti in considerazione i principi importanti che valgono indistintamente sia per le persone detenute sia per quelle libere che sono indicati nell'articolo 13 o.p., come ridefinito dal d.lgs. 123/2018 (2).

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale e che non devono essere accantonati solo perché sono magari di difficile gestione in fase esecuzione pena.

A titolo esemplificativo si pensi al caso di chi deve muoversi molto per lavoro, a chi deve trascorrere parte del tempo all'estero.

È necessario incominciare a dare attuazione al decreto legislativo n. 38/2016, che ha recepito la Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio d'Europa del 27 novembre 2008, volta ad estendere tra gli stati dell'Unione il principio di riconoscimento delle decisioni giudiziarie relativa all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale.

Occorre non trascurare le necessità di cura e di 'sopravvivenza' delle persone e delle famiglie.

È indispensabile considerare che la prova è un percorso che può presentare alti e bassi e che, spesso, i percorsi terapeutici patiscono fisiologici punti di arresto o cedimenti che impongono "*revisioni, rivisitazioni e modifiche*" finalizzati a ricalibrare la terapia. L'art. 51-ter o.p. è stato riscritto dal d.lgs. 123/2018 (3) ed è di grande aiuto perché consente anche di sostituire la misura più

(2) Ai sensi del novellato art. 13 o.p.: "1. Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. 2. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento. 3. Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione. 4. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione. 5. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. 6. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento".

(3) L'art. 51-ter o.p., che disciplina la sospensione cautelativa delle misure alternative, è stato così sostituito: "1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comporta-

ampia con la misura della detenzione domiciliare nel caso in cui sia necessario che la persona venga inserita in un contesto diverso e più contenitivo.

È necessario anche considerare che spesso gli inserimenti nei luoghi di cura sono privi di un'adeguata valutazione anticipata perché effettuati con eccessiva fretta: laddove il luogo non risulti idoneo si deve considerare uno spostamento e non solo una sospensione o una revoca.

2.3. Il procedimento semplificato per le pene brevi.

Il lavoro del difensore può infine essere di aiuto nel sub-procedimento per la definizione agevolata nel caso di condannati liberi a pene fino a un anno e sei mesi: la procedura semplificata è stata introdotta con il d.l.vo. 123/2018 ed è quella prevista dall'art. 678 comma 1-ter c.p.p. (4).

La *ratio* sottesa alla semplificazione deriva dalla necessità di aumentare la rapidità delle decisioni della magistratura di sorveglianza e garantire un'effettiva risposta di giustizia a tutti quei condannati che potrebbero spiare la propria pena accedendo alle misure esterne.

La tempestività della decisione della magistratura di sorveglianza è importante in relazione alla funzione rieducativa della pena; se la risposta sanzionatoria si colloca a distanza ravvicinata dalla conclusione della vicenda processuale, è assai più probabile che essa espliciti gli effetti che le sono propri. Il problema dei 'liberi sospesi' che restano anni in attesa della fissazione dell'udienza avanti il Tribunale di sorveglianza è drammatico per chi lo vive

menti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti".

(4) Art. 678 comma 1-ter c.p.p.: "Quando la pena da spiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa".

ed attualmente costituisce anche per il Tribunale un problema particolarmente gravoso visto il numero di pendenze.

Per 'spianare la strada' a decisioni rapide e positive occorre un intervento deciso ed efficace del difensore.

Occorre che la domanda presentata *ex art. 656 comma 6 c.p.p. (5)* sia corredata dalla maggiore documentazione possibile, da riscontri e da indicazioni precise su dove e come reperire le persone che andranno interpellate per le verifiche necessarie. Tanto più l'istanza è 'sostenuta' quanto maggiori sono le possibilità che la misura richiesta venga accolta con rapidità, evitando l'applicazione di misure differenti, e meno favorevoli di quelle richieste.

Sarebbe auspicabile un'ampia applicazione del nuovo strumento rispetto a persone che, di fatto, si trovano in libertà da anni.

La pretesa che la tradizionale osservazione scientifica di personalità svolta dal gruppo di osservazione e trattamento per i soggetti detenuti sia compiuta dall'UEPE con analoga indagine personologica per le persone libere che domandano l'affidamento (come previsto dalla modifica all'art. 47 o.p., introdotta dall'art. 7 d.lgs. 123/2018) rischia di vanificare gli effetti di questo intervento il cui fine dovrebbe essere il rapido accesso ai benefici penitenziari e la celerità delle decisioni.

2.4. La sospensione condizionale della pena.

Anche la valutazione della concessione o meno della sospensione condizionale della pena, a mio parere, deve implicare una maggiore analisi ed un approfondimento concreto delle risultanze e dell'impegno concreto posto in essere dalle persone anche dopo il commesso reato.

La mancata valorizzazione di un 'pezzo' significativo e realizzato con impegno rischia di vanificare e demoralizzare e facendo sì che le persone non colgano il senso delle decisioni. A volte la sospensione condizionale della

(5) Art. 656 comma 6 c.p.p.: "L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5".

pena è negata con il solo riferimento alla gravità del fatto senza che si tenga conto della condotta successiva al reato.

3. Conclusioni.

Collocare una persona dentro un nuovo contesto di vita è una decisione che comporta responsabilità e richiede impegno; tuttavia gli esiti possono essere di gran lunga migliori in termini di riappropriazione da parte delle persone di un ruolo rispettoso delle regole all'interno del contesto sociale.

Con un evidente vantaggio sia sociale che personale.

Però è richiesto impegno da parte di tutti gli operatori e uno sguardo alla persona. Non solo da parte dei giudici, ma anche da parte degli avvocati.

Senza questo è difficile mettere a punto un percorso idoneo. E senza una idea che tenga conto anche dei limiti e dei bisogni personali, il rischio di fallimento è elevatissimo.

La prefazione del prof. Glauco Giostra nel libro che raccoglie i lavori della sua Commissione è particolarmente toccante (6). In quel libro “ci sono fogli” sui quali la Commissione ha provato a disegnare un futuro che sembrava possibile in cui si realizzasse una idea di pena meno indegna per il condannato e più benefica per la società. Un futuro per ora non realizzato.

In attesa e frattanto è possibile e si deve operare al meglio: qualche strumento esiste. L'importante è chiarirsi sugli obiettivi e dividerli.

(6) COMMISSIONE GIOSTRA, *Il Progetto di riforma penitenziaria*, NEU-Nuova Editrice Universitaria, 2019.